

Versione anonimizzata

Traduzione

C-198/24 – 1

Causa C-198/24

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

12 marzo 2024

Giudice del rinvio:

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austria)

Data della decisione di rinvio:

8 marzo 2024

Richiedente o altra denominazione:

TQ

Resistente:

Mr Green Limited

REPUBBLICA D'AUSTRIA

Landesgericht für ZRS Wien (Tribunale del Land in materia civile, Vienna)

Il Landesgericht für ZRS Wien (Tribunale del Land in materia civile, Vienna, Austria), quale giudice d'appello (omissis) nel procedimento esecutivo promosso dal richiedente **TQ**, (omissis) Vienna, rappresentato dal Dr. Sven Rudolf Thorstensen, LL.M., avvocato a Vienna, contro la resistente **Mr. Green Limited**, (omissis) Malta, avente ad oggetto l'importo di 62 878,00 EUR, maggiorato degli interessi e delle spese, a seguito dell'impugnazione, da parte del richiedente, della decisione del Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Tribunale circoscrizionale per la città di Vienna) del 15 febbraio 2024, 67 E 810/24f-2, ha emesso la seguente

Ordinanza:

1) Viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE:

Se la disposizione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU L 189, pag. 59), debba essere interpretata nel senso che non devono essere prese in considerazione azioni intraprese dal debitore risalenti ad almeno tre anni prima e/o ostacoli in sede di esecuzione della decisione nello Stato membro del debitore.

(omissis) [Sospensione del procedimento]

M o t i v i:

Con riguardo al punto 1):

Con atto del 13 febbraio 2024, il richiedente ha chiesto l'emissione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. Oltre ad un conto della resistente a Malta, venivano indicati altri cinque conti in Svezia, in Lussemburgo e in Irlanda. In relazione al rischio, egli ha affermato che, successivamente a sentenze passate in giudicato ed esecutive, la resistente avrebbe spostato beni patrimoniali in quanto, successivamente ad autorizzazioni all'esecuzione risalenti al gennaio del 2021 oppure precedentemente in altri procedimenti esecutivi, essa avrebbe risolto il contratto con la DIMOCO Europe GmbH, terzo debitore austriaco. Sussisterebbe il rischio che la stessa proceda in tal modo anche in altri paesi e trasferisca tutti i beni patrimoniali a Malta. A Malta sarebbe stata recentemente adottata una legge che vieterebbe per violazione dell'ordine pubblico l'esecuzione di decisioni austriache nei confronti di operatori di giochi d'azzardo in possesso di una licenza maltese (omissis).

Con la decisione impugnata, il giudice di primo grado ha respinto la domanda del richiedente di emissione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (in prosieguo: il «regolamento n. 655/2014»), sulla base del rilievo che dagli eventi del 2021 non sia possibile desumere che anche nel 2024 l'esecuzione sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile. Non sarebbe ravvisabile un'urgenza, in quanto il relativo titolo risalirebbe al 2021 e il richiedente avrebbe presentato la domanda solo dopo tre anni.

È vero che il giudice di primo grado a Malta negherebbe l'esecuzione di sentenze austriache; non sarebbe tuttavia chiaro se anche giudici di grado superiore decidano in tal senso (omissis).

Contro tale decisione è proposta l'impugnazione del richiedente, con la quale egli chiede di riformare la decisione impugnata accogliendo la domanda di emissione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (omissis).

In sintesi, il procedimento di impugnazione verte sulla questione se siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014. Il richiedente deve addurre e dimostrare la sussistenza di un rischio concreto che l'esecuzione del credito sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile.

In base all'argomentazione svolta e agli atti prodotti, il giudice d'appello ritiene confermati i seguenti fatti e li pone alla base della sua decisione:

La resistente è un'impresa che organizza giochi d'azzardo avente sede a Malta. Essa è titolare di una licenza maltese per i giochi d'azzardo online, ma non di una concessione ai sensi del Glücksspielgesetz (legge austriaca sui giochi d'azzardo). Il richiedente, residente in Austria, ha giocato a giochi d'azzardo online presso la resistente e, nel periodo dal 3 gennaio 2017 al 25 aprile 2019, ha subito perdite per un importo totale pari a EUR 62 878,00, che lo stesso ha rivendicato in Austria. Con sentenza del Landesgericht für ZRS Wien (Tribunale del Land in materia civile, Vienna) del 2 dicembre 2021, al richiedente è stato riconosciuto nei confronti della resistente l'importo di EUR 62 878,00 maggiorato degli interessi e delle spese, a titolo di rimborso di tali perdite. L'appello interposto dalla resistente è stato respinto con sentenza dell'Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land, Vienna, Austria) del 21 febbraio 2022. Entrambe le sentenze sono definitive ed esecutive (quantomeno) dal 13 aprile 2022. Finora, il credito del richiedente non è stato pagato. Non è possibile accertare se il richiedente abbia chiesto in Austria o a Malta l'esecuzione intesa al recupero di tale credito.

Altri giocatori hanno tentato in passato, riuscendovi, di recuperare gli importi loro riconosciuti procedendo all'esecuzione forzata in Austria. La resistente si serviva della Dimoco Europe GmbH, avente sede in Austria, quale prestatore di servizi di pagamento, presso la quale essa aveva un saldo creditore e che, fino all'inizio del febbraio 2021, in qualità di terzo debitore, pagava i crediti vantati nei confronti della resistente. La resistente ha risolto il contratto con la Dimoco Europe GmbH ad una data non determinabile in maniera più precisa prima del 16 febbraio 2021, al fine di sottrarre il patrimonio all'azione dei creditori. Successivamente, le esecuzioni forzate in Austria sono state infruttuose, e la resistente ha negato il pagamento sulla base di decisioni austriache che hanno decretato i rimborsi delle perdite subite.

Il 12 giugno 2023, il Parlamento maltese ha adottato la legge n. XXI del 2023 intesa ad adeguare la legge sul gioco d'azzardo. Ai sensi dell'articolo 56A di tale legge (in prosieguo: la «legge maltese»), sono vietate le azioni nei confronti di imprese che organizzano giochi d'azzardo titolari di una licenza maltese, e si stabilisce che l'autorità giurisdizionale debba negare il riconoscimento e/o l'esecuzione a Malta di tutte le sentenze straniere e/o decisioni adottate in forza di una siffatta azione.

In casi analoghi, ricorrenti austriaci hanno tentato di far eseguire a Malta le sentenze emesse a loro favore in materia di gioco d'azzardo. L'autorità

giurisdizionale maltese di primo grado («Civil Court First Hall») rifiuta di adire la Corte di giustizia in relazione alla questione se la legge maltese sia contraria al diritto dell'Unione. Non è possibile accertare se tali decisioni siano passate in giudicato. Non è possibile accertare che l'esecuzione di sentenze austriache emesse in materia di gioco d'azzardo venga negata a Malta con decisioni passate in giudicato.

Fondamenti normativi:

Le disposizioni rilevanti del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (in prosieguo: il «regolamento n. 655/2014»), applicabile nella specie, così recitano:

Considerando 14:

Le condizioni per emettere l'ordinanza di sequestro conservativo dovrebbero garantire un opportuno equilibrio tra l'interesse del creditore ad ottenere un'ordinanza e l'interesse del debitore a prevenire ogni abuso della stessa.

Di conseguenza, allorché il creditore presenti una domanda di ordinanza di sequestro conservativo prima di aver ottenuto una decisione giudiziaria, l'autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda dovrebbe essere convinta, sulla base delle prove fornite dal creditore, che la domanda del creditore relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito.

Inoltre, il creditore dovrebbe essere tenuto in tutti i casi, anche se ha già ottenuto una decisione giudiziaria, a dimostrare in modo adeguato all'autorità giudiziaria che il credito vantato necessita urgentemente di tutela giudiziaria e che, senza l'ordinanza, l'esecuzione di una decisione giudiziaria esistente o futura potrebbe essere impedita o resa assai più difficile in quanto sussiste il rischio concreto che, prima che il creditore sia in grado di ottenere l'esecuzione di una decisione giudiziaria esistente o futura, il debitore possa aver dissipato, nascosto o distrutto i suoi beni o averne disposto al di sotto del valore, in misura insolita o attraverso un'azione insolita.

L'autorità giudiziaria dovrebbe valutare le prove fornite dal creditore a sostegno dell'esistenza di un tale rischio. Esse potrebbero riguardare, ad esempio, la condotta del debitore in relazione al credito vantato nei suoi confronti dal creditore o in una precedente controversia tra le parti, la storia creditizia del debitore, la natura dei beni del debitore e ogni eventuale azione recente intrapresa dal debitore in relazione ai suoi beni. Nel valutare le prove, l'autorità giudiziaria può considerare che le spese e i prelievi dai conti bancari effettuati dal debitore per sostenere il normale svolgimento della sua attività economica o le spese familiari ricorrenti non siano, di per sé, insoliti. Il mero mancato pagamento o la mera contestazione del credito o il mero fatto che il debitore abbia più di un creditore non dovrebbero, di per sé, essere considerati prove sufficienti per giustificare l'emissione di un'ordinanza, né dovrebbe, di per sé, costituire motivo sufficiente per l'emissione di un'ordinanza il mero fatto che la situazione

finanziaria del debitore sia difficile o si stia deteriorando. Tuttavia, l'autorità giudiziaria può tener conto di tali fattori nella valutazione globale dell'esistenza del rischio.

Articolo 7:

Condizioni di emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo

1. L'autorità giudiziaria emette l'ordinanza di sequestro conservativo allorché il creditore abbia presentato prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria dell'urgente necessità di una misura cautelare sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo in quanto sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile.

2. Qualora non abbia ancora ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito da esso vantato, il creditore presenta anche prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito.

Articolo 22:

L'ordinanza di sequestro conservativo emessa in uno Stato membro in conformità del presente regolamento è riconosciuta negli altri Stati membri senza che sia necessaria una procedura speciale ed è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.

Articolo 46, paragrafo 1:

Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente nel presente regolamento sono disciplinate dal diritto dello Stato membro in cui ha luogo la procedura.

Articolo 48:

Il presente regolamento fa salvi

(...)

b) il regolamento (UE) n. 1215/2012;

(...)

Fondamenti normativi di diritto austriaco:

L'articolo 389 dell'Exekutionsordnung (codice delle procedure esecutive; in prosieguo: l'«EO»), così recita:

«Domanda di emissione di provvedimenti provvisori

Articolo 389 (1) Quando presenta una domanda di emissione di provvedimenti provvisori, la parte che invoca il rischio deve indicare con precisione il provvedimento richiesto, il periodo per il quale esso viene richiesto, nonché il diritto da essa vantato o già riconosciute, ed illustrare in dettaglio e in maniera veritiera i fatti su cui si basa la domanda. Qualora alla domanda non siano allegati in forma di atti scritti gli attestati richiesti, tali fatti e, in assenza di una sentenza che riconosca il diritto, anche il diritto vantato dalla parte che invoca il rischio, devono, su richiesta dell'autorità giurisdizionale, essere dimostrati.

(...)).

L'articolo 422 dell'Exekutionsordnung così recita:

«Applicazione delle disposizioni in materia di provvedimenti provvisori e ambito di applicazione

Articolo 422 (1) Salvo diversamente previsto da tale sezione o dal regolamento (UE) n. 655/2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (regolamento europeo sul sequestro conservativo su conti bancari), ad un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari si applicano le disposizioni in materia di provvedimenti provvisori.

(...)).

A quanto consta, vi sono due sentenze della Corte di giustizia in relazione al regolamento n. 655/2014, ma non esiste ancora una decisione sulla concreta interpretazione del suo articolo 7, paragrafo 1.

Nella sentenza del 7 novembre 2019, K.H.K. (Sequestro conservativo su conti bancari) (C-555/18, EU:C:2019:937) la Corte di giustizia ha dichiarato che un'ingiunzione di pagamento che non è esecutiva non rientra nella nozione di atto pubblico ai sensi dell'articolo 4, punto 10.

Nella sentenza del 20 aprile 2023, Starkinvest (C-291/21, EU:C:2023:299) la Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 7, paragrafo 2, deve essere interpretato nel senso che, in presenza di una decisione giudiziaria non esecutiva, il creditore deve presentare prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria dell'esistenza di un credito fondato.

In entrambe le sentenze è stato affermato in maniera identica, nella motivazione, che l'articolo 7 intende garantire un opportuno equilibrio tra gli interessi del creditore e quelli del debitore, in quanto prevede requisiti diversi per l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo a seconda che il creditore abbia o no già ottenuto in uno Stato membro, un titolo che impone al debitore di pagare il

credito. In particolare, nel primo caso, il creditore deve dimostrare soltanto il carattere urgente della misura in ragione dell'esistenza di un pericolo imminente, mentre, nel secondo caso, esso deve anche convincere il giudice del *fumus boni iuris* (C-555/18 punto 40, C-291/21 punto 50).

Il 25 maggio 2023, in una causa analoga (numero di ruolo: 3 Ob 219/22k), l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) ha dichiarato, con un'argomentazione sostanzialmente identica (salvo per quanto riguarda la legge maltese), che i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014 sono soddisfatti qualora venga dimostrata una condotta del debitore supportata dall'intento di danneggiare i creditori, la quale sia intesa a sottrarre il patrimonio all'azione dei creditori. Nel presente procedimento, tra la risoluzione del rapporto contrattuale con la Dimoco Europe GmbH da parte della resistente e la presentazione della domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale intercorrevano solo pochi mesi, e la legge maltese non era ancora stata adottata.

Secondo il dettato dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014, devono essere soddisfatte due condizioni. Da un lato, deve sussistere l'urgente necessità del sequestro conservativo di conti bancari, dall'altro, deve esistere il rischio che, senza il sequestro conservativo, l'esecuzione sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile. Pertanto, non occorre soltanto un'azione (generatrice di un rischio) del debitore, ma è necessario che tale azione sia temporalmente contigua alla presentazione della domanda [«(...) eventuale azione recente intrapresa (...)» (considerando 14)].

La risoluzione del contratto con il prestatore di servizi di pagamento austriaco, avvenuta con l'intento di danneggiare i creditori, è un'azione della resistente intesa a compromettere o a rendere sostanzialmente più difficile la successiva esecuzione del credito in questione.

Nel caso in oggetto, tra l'azione della [resistente] (risoluzione del contratto) e la presentazione della domanda dinanzi al giudice di primo grado intercorrono poco più di tre anni. Più lungo è il lasso di tempo, meno urgente pare la domanda. Contro la considerazione di un periodo di diversi anni depone che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 655/2014, occorre pronunciarsi sulla domanda nel volgere di pochi giorni. Il periodo di tempo di tre o più anni depone contro l'urgenza del sequestro conservativo su conti bancari. Secondo il giudice d'appello, la risoluzione del contratto non deve più essere considerata un'«eventuale azione recente intrapresa» ai sensi del considerando 14 del regolamento n. 655/2014; il richiedente non ha fatto valere altre azioni della resistente. Il mancato pagamento del credito non è un'azione ai sensi del considerando 14 e non giustifica un periodo di tempo più lungo. In assenza di urgenza, un sequestro provvisorio su conti bancari non dovrebbe essere autorizzato.

Non è chiaro in che misura la legge maltese debba essere presa in considerazione. Il giudice d'appello è consapevole del fatto che la questione della contrarietà al

diritto dell'Unione della legge maltese e la sua abrogazione con effetto vincolante erga omnes può essere chiarita solo tramite un procedimento per inadempimento. Fintantoché la legge maltese è in vigore e viene applicata da giudici maltesi, occorre verificare quali effetti essa espliciti sul procedimento in questione.

Ai sensi dell'articolo 48, il regolamento n. 655/2014 fa salvo il regolamento Bruxelles I bis (regolamento n. 1215/2012). Mentre ai sensi del regolamento Bruxelles I bis è necessario unicamente un titolo esecutivo (decisione giudiziaria, transazione) e l'esecuzione – anche esorbitante il sequestro di conti bancari – ha luogo solo nello Stato dell'esecuzione, ai sensi del regolamento n. 655/2014 occorre una dimostrazione del rischio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1. Dai diversi fondamenti ed effetti occorre trarre la conclusione, secondo il giudice d'appello, che il richiedente ha libertà di scelta quanto al regolamento sulla cui base procedere [cfr. considerando 6 «(...) mezzo aggiuntivo e facoltativo»]. Non occorre verificare, nella specie, se l'esecuzione di un titolo (decisione giudiziaria, transazione) ai sensi del regolamento Bruxelles I bis abbia o possa avere esito positivo (prognosi). Il fatto che – come nella specie – non sia stata tentata in precedenza un'esecuzione ai sensi del regolamento Bruxelles I bis, non pregiudica l'autorizzazione al sequestro conservativo su conti bancari. La circostanza che lo Stato dell'esecuzione (ai sensi del regolamento Bruxelles I bis) neghi l'esecuzione è irrilevante per un sequestro conservativo su conti bancari ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento [n. 655/2014]. La legge maltese non deve essere esaminata sotto questo profilo nel presente procedimento. Indipendentemente da ciò, non esiste ancora una decisione di un giudice maltese passata in giudicato concernente il diniego definitivo dell'esecuzione ai sensi del regolamento Bruxelles I bis.

Tuttavia, la legge maltese viola, stando al suo tenore letterale, l'articolo 22 del regolamento n. 655/2014, ragion per cui il sequestro richiesto del conto maltese e quindi l'esecuzione del credito a Malta è compromessa o è resa sostanzialmente più difficile.

Secondo il dettato dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014, il rischio per l'esecuzione non è limitato unicamente ad azioni intraprese dal debitore, ma può essere causato anche dalla condotta di terzi. Al riguardo, la legge maltese dovrebbe essere presa in considerazione quale ostacolo all'esecuzione. Il considerando 14 del regolamento n. 655/2014 fa riferimento ad una ponderazione degli interessi tra creditore e debitore e richiama, per quanto riguarda la dimostrazione del rischio, ad una condotta imputabile al debitore; azioni di terzi non vengono menzionate. Né il creditore né il debitore influiscono sulla legge maltese, ragion per cui non pare giustificato, secondo il giudice d'appello, tenere conto della condotta del legislatore maltese. La legge maltese non impedisce un sequestro conservativo di conti bancari, in particolare neanche dei conti negli altri Stati membri, né giustifica, quale ostacolo al sequestro del conto maltese, l'autorizzazione al sequestro conservativo di conti bancari.

Il giudice investe pertanto la Corte di giustizia dell'Unione europea dell'interpretazione dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 655/2014.

(omissis)

DOCUMENTO DI LAVORO